

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

“UNIONE DONNE DEL 3° MILLENNIO ODV”

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. L'Associazione “UNIONE DONNE DEL 3° MILLENNIO ODV”, già costituita ai sensi della Legge n. 266/1991 e iscritta al Registro Regionale del Piemonte delle Organizzazioni di Volontariato, ha sede legale nel Comune di TORINO – Via Vanchiglia n. 6. C.F. 97716180019. Può comprendere gruppi ad essa collegati che operano sul territorio regionale.
2. E' libera ed autonoma associazione di donne, che opera in conformità alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.. E' nata come discendente diretta per storia ed ideali dall'UDI di Torino ed opera in collegamento con l'UDI – Unione Donne in Italia con sede nazionale in Roma.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
5. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'UNIONE DONNE DEL 3° MILLENNIO ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro; si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Rinominata con modifica statutaria nell'anno 2010 in “Unione Donne del 3° Millennio”, vuole evidenziare l'impegno nel presente, volto al futuro e alle nuove generazioni, senza dimenticare e rinnegare la propria storia. Si prefigge lo scopo di sostenere la libera e autonoma affermazione delle donne come soggetto consapevole del proprio valore umano e civile e dei propri diritti sociali e politici. Si rivolge a tutte le donne, rendendosi più funzionale alle giovani generazioni e al loro desiderio di partecipazione. Ha come finalità la libera ed autonoma “affermazione di sé” da parte del “soggetto donna”, ispirandosi ad un principio di democrazia che poggia su regole condivise, sul rispetto della persona, delle persone, con l'apporto di tutte/i. Il tema della democrazia è il discorso politico che si propone come “significato autentico” legato ad un ideale che risponde all'idea di dignità umana e al suo stesso agire per realizzarlo a “partire da sé”. La democrazia che caratterizza il nostro paese è stata realizzata dopo vicende storiche dolorose. Alle donne che vi hanno partecipato, in massa, dobbiamo il nostro riconoscimento, la nostra libertà e i principi stessi della nostra convivenza. La democrazia sostanziale, che sempre andiamo imparando e applicando nella vita di tutti i giorni, si attua soprattutto grazie al principio della condivisione di regole e al comportamento virtuoso, frutto di consapevolezza, alla trasmissione anche orale della nostra storia sociale e politica, alla lettura storica della condizione delle donne in Italia, con una attenzione particolare a quanto accade oggi, ai

grandi cambiamenti, alle riforme che ristrutturano e organizzano la società moderna e il nostro modo di pensare e guardare la realtà. L'Associazione persegue i principi dettati dall'etica della responsabilità e pertanto tutta la progettualità che esprime viene messa sempre alla prova, sperimentata, verificata. L'Associazione, operando su un intreccio di saperi che attraversano la conoscenza delle scienze sociali e che riguardano la società intera, ne rivendica comunque una lettura che provenga dalle donne e dalla loro esperienza. In questo modo contribuisce alla formazione di cittadine consapevoli del valore della democrazia e dei diritti/doveri che la democrazia ha alla sua base.

Art. 3 **Attività**

1. Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, indicate ai punti: a), d), i), l), p), v)w).
2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere le seguenti attività:
 - A. - favorisce la creazione di gruppi di interesse che organizzano incontri, seminari, ricerche, studi, attività culturali sulle tematiche relative al rapporto delle donne con la politica, la democrazia, il lavoro, la cultura, l'ambiente, l'organizzazione sociale;
 - B. - promuove e organizza la formazione personale attraverso la ricerca di nuovi modi di realizzare la cittadinanza e l'elaborazione di immagini da cui le donne si sentano rappresentate;
 - C. - realizza studi e approfondimenti sulla storia delle donne e mette a confronto pregiudizi e stereotipi personali e collettivi;
 - D. - gestisce e cura l'attività del Centro Donne Contro la Violenza - Consultorio Giuridico e Psicoterapeutico e si propone di svolgere la propria iniziativa per l'affermazione dei diritti civili ed in particolare di attivarsi contro ogni forma di violenza contro le donne a partire da quella sessuata;
 - E. - difende le donne nei momenti di confronto con la giustizia e le istituzioni, tramite l'assistenza legale, la costituzione di parte civile nei processi penali e di ogni altra iniziativa giudiziaria a tutela dei diritti e degli interessi delle donne stesse;
 - F. - elabora studi, ricerche e promuove convegni, incontri sui temi inerenti la violenza sulle donne, promuove iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica, i mass media, le istituzioni e tutti gli organismi che operano nel campo sociale, politico e culturale in relazione al tema della violenza;
 - G. - promuove attività di ascolto, di accoglienza e di scambio con persone provenienti da Paesi diversi nell'ottica della conoscenza, condivisione e convivenza di culture, esperienze e biografie differenti;
 - H. - sviluppa iniziative tese a promuovere il concetto che in ogni democrazia i cittadini hanno pari dignità e pari diritti, che il rispetto degli altri, l'attenzione verso il più fragile e la consapevolezza della libertà come responsabilità personale, sono valori condivisi soprattutto se si è imparato a praticarli.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed

approvata in Assemblea delle/dei Socie/Soci. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i..

5. L'attività delle/dei volontarie/i non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Alle/ai volontarie/i possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea delle/i socie/i.
6. Le spese sostenute dalle/dai volontarie/i possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i.).
7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontaria/o.
8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare le/i proprie/i volontarie/i ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i..
9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle/i volontarie/i.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. Quote associative e contributi delle/degli aderenti;
 - b. Contributi pubblici e privati;
 - c. Donazioni e lasciti testamentari;
 - d. Rendite patrimoniali;
 - e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs117/2017 e s.m.i.);
 - f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea entro il mese di Giugno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 5 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Associata/o.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti di organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 **Associate/i**

1. Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. il numero delle/gli associate/i è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone) che condividono gli scopi e le finalità dell'Organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro realizzazione. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 **Criteri di ammissione ed esclusione**

1. L'ammissione di una/un nuova/o associata/o è regolata su criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessata/o, recante l'impegno a rispettare lo Statuto, ad osservare il regolamento e le Deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivato e comunicato all'interessata/o entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea delle/i socie/i o altro organo, da presentarsi entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
3. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione alle/agli interessate/i e cura l'annotazione delle/dei nuove aderenti nel libro soci, dopo che le/gli stesse/i avranno versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea. La qualità di Associata/o è intrasmissibile.
4. La qualità di Associata/o si perde:
 - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
5. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di una/un Associata/o, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
6. La perdita della qualifica di Associata/o comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
7. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associata/o, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 **Diritti e Doveri delle/dei Associate/i**

1. Tutte/i le Associate/i godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
 - a) le/gli Associate/i hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
 - di frequentare la sede sociale, prendendosene cura e possono utilizzare gli strumenti e le attrezzature in dotazione;
 - di eleggere gli organismi sociali e di essere elette/i negli stessi e possono altresì auto-candidarsi per ricoprire cariche sociali ;
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organismi sociali, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
 - b) le/gli Associate/i sono obbligate/i:
 - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle Deliberazioni assunte dagli organismi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento rispettoso e leale nei confronti dell'Organizzazione di Volontariato;
 - al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 **Organi dell'ODV**

1. Sono organi dell'ODV:
 - a. L'Assemblea delle/degli Associate/i;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. La Presidente.

Art. 9 **Assemblea delle/degli Associate/i**

1. L'Assemblea delle/degli Associate/i è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutte/i le/gli Associate/i che hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto; tutte/i le Associate/i devono essere iscritte da almeno 2 mesi nel libro soci, devono essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale e non devono aver avuto o aver in corso provvedimenti disciplinari.
2. Ciascun Associata/o dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un'altra/o associata/o, conferendo alla/o stessa/o delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun Associata/o può rappresentare più di 3 Associate/i.
3. L'Assemblea è presieduta dalla Presidente del Consiglio Direttivo o da altra Associata appositamente eletta in sede assembleare. L'Assemblea può eleggere una Segretaria.
4. L'Assemblea si riunisce su convocazione della Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) delle/degli Associate/i aventi diritto di voto.
5. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la

data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

6. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutte/i le/i Associate/i.
7. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutte/i le/i Associate/i anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dalla Segretaria o altra/o componente dell'Assemblea appositamente eletta/o e sottoscritto dalla/o stessa/o e dalla Presidente.
8. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria delle/degli Associate/i

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza delle/degli iscritte/i aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle/degli associate/i intervenuti o rappresentati.
2. Le Deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza delle/degli Associate/i presenti o rappresentate/i.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
 - b) discute ed approva i programmi di attività;
 - c) elegge tra le Associate le componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e/o le revoca;
 - d) elegge e revoca le/i componenti del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
 - e) approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
 - f) ratifica la sostituzione delle componenti del Consiglio Direttivo dimissionarie, decadute o decedute deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - g) approva il Regolamento e le sue variazioni;
 - h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i) delibera sull'esclusione delle/dei Associate/i;
 - j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - k) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuove/i Associate/i;
 - l) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa.
 - m) determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per le/gli Associate/i che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - n) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili alle/agli Associate/i ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11
Assemblea straordinaria delle/i Associate/i

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle/degli associate/i in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
1. L'Assemblea straordinaria delle/degli Associate/i approva eventuali modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza delle/degli Associate/i e con decisione deliberata a maggioranza delle/dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 7 Associate scelte tra le Associate regolarmente iscritte. Durano in carica due anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere le componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consigliere componenti l'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra le sue componenti, a maggioranza assoluta dei voti, la Presidente, la Vicepresidente, la Tesoriera, la Segretaria.
4. La Tesoriera cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco delle non elette: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco delle non elette, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà delle componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Alle componenti possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea delle/degli Associate/i.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;

- d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione delle/degli Associate/i;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per le/gli Associate/i e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
 - g) approva i rimborsi previsti per le/gli Associate/i che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
 - h) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - i) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano le/gli Associate/i o esperti anche non associate/i, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla Presidente o, in caso di sua assenza, dalla Vicepresidente o, in assenza di quest'ultima, da una componente eletta allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente di norma una volta al mese e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 5 componenti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutte le componenti del Consiglio Direttivo.
12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura della Segretaria e sottoscritti dalla stessa e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza delle componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza delle presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito alle/agli amministratrici/tori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 **La Presidente**

- 1. La Presidente è eletta dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle sue componenti.
- 2. La Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea delle/degli/ Associate/i.
- 3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano alla Vicepresidente.
- 4. La Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro

approvazione: i provvedimenti urgenti adottati dalla Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Il Collegio delle/i Probivire/i

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio delle/i Probivire/i, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti una/o o più Associate/i, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio delle/i Probivire/i è composto da tre componenti elette/i dall'Assemblea tra le Associate/i che non fanno parte del Consiglio Direttivo. Le/i Probivire/i durano in carica n. 2 anni e sono rieleggibili n. 2 volte.
3. Il Collegio delle/i Probivire/i elegge al suo interno una Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza della Presidente, il Collegio è presieduto dalla componente più anziana.
4. Il Collegio delle/i Probivire/i si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque Associate/i o di una/un Associata/o interessata/o alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio delle/i Probivire/i sono valide purché siano presenti almeno due delle/i sue/suoi componenti.

Art. 15

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei/delle Associate/i, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano le/gli Associate/i o esperte/i anche non Associate/i, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina la coordinatrice.

Art. 16

Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a) il libro delle/delle Associate/i;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri Organismi sociali.È altresì obbligatoria la tenuta del registro delle/i Volontarie/i.

Art. 17

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti delle/degli Associate/i aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina una/o o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 18
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017 e art. 26 D.Lgs 105/2018

REGISTRATO AGENZIA DELLE ENTRATE IL 12/7/2019 N. 4172 – SERIE 3